



C O M U N E D I S E U I

P R O V I N C I A D ' O G L I A S T R A

Via Della Sapienza n. 38

08037 Seui (OG)

0782 54611/539128 - fax 0782 54363 – 0782 539163/ – email: utc.seui@tiscali.it

P. IVA 00155310915

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSORTIMENTI LEGNOSI

(all.A alla DCC N. 29. DEL 29.11.2012)

PREMESSA

Il Comune di Seui, concede ai cittadini residenti e domiciliati su domanda e dietro pagamento, una quantità di legna da ardere (massimo mc. 6 steri per nucleo familiare), previa l'osservanza delle norme fissate dal presente regolamento.

Il materiale legnoso, oggetto della concessione può provenire: dai cantieri dell'Ente Foreste, da taglio comunale o dal taglio effettuato direttamente dai cittadini (c.d. taglio in proprio) in virtù dell'esercizio dell'uso civico del legnatico

CAPO I

ARTICOLO 1 – REQUISITI

Possono presentare richiesta di concessione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Seui
- Non essere in coabitazione con altro nucleo familiare

ARTICOLO 2 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Le richieste devono contenere le seguenti informazioni:

1. Nome e Cognome
2. Luogo e data di nascita;
3. Residenza;
4. Domicilio;
5. Numero componenti il nucleo familiare;
6. Tipo di legna(ramaglia o misto leccio);
7. Data e firma;

Per agevolare l'utenza i moduli vengono forniti dall'ufficio che cura il procedimento.

I cittadini interessati dovranno far pervenire le istanze, tutti gli anni: dal 1° novembre al 31 dicembre.

Sono esonerati dal presentare la domanda coloro che siano stati inclusi nella graduatoria esistente, le cui richieste siano rimaste inevase per ragioni legate alla indisponibilità di legna.

ARTICOLO 3 - GRADUATORIA

La graduatoria ha validità biennale.

Allo scadere del termine, qualora la stessa non sia esaurita, si provvederà d'ufficio al reinserimento delle richieste inevase, previo aggiornamento dei relativi requisiti.

La graduatoria viene approvata dal Responsabile di settore sulla base dell'istruttoria dell'ufficio di Polizia Locale, entro il 15 febbraio.

Il punteggio finale risulta dall'applicazione dei seguenti parametri:

1. punti 0,25 per ogni componente il nucleo familiare,
2. punti 1 per ogni mese trascorso dall'ultima concessione,
3. punti 4 se il richiedente ha superato 65 anni di età,
4. punti 1 se domiciliato nel comune di Seui.

La data di riferimento per il calcolo di cui al punto 2 è quella di evasione della concessione.

Alle richieste presentate per la prima volta verrà attribuito un punto per ogni mese trascorso dalla data della variazione anagrafica.

A parità di punteggio precede il richiedente più anziano.

Il Comune, a seguito di relazione del Servizio Sociale, nei casi di situazioni di salute particolarmente gravi, allettati, o di particolare stato di bisogno, concede la legna in deroga all'inserimento nella graduatoria.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi.

I ricorsi avverso la stessa dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione. Il responsabile di settore, sentito l'Ufficio di Polizia Locale, dovrà dare formale riscontro agli stessi entro i successivi 15 giorni.

ARTICOLO 4

Qualora il Comune deliberi il taglio di pino in una determinata zona del territorio, i cittadini potranno presentare la richiesta di concessione della legna nei modi e nei tempi previsti da apposito bando, in deroga ai sei metri steri.

Appena il Comune potrà disporre della legna, l'ufficio competente avviserà con apposita lettera gli aventi diritto, invitandoli ad effettuare il dovuto versamento in C.C. postale entro 5 giorni dal ricevimento della relativa notifica.

L'assegnatario dovrà esibire la lettera pervenutagli e la ricevuta del versamento presso l'ufficio indicato al comma precedente, al fine di ottenere il buono per il ritiro della legna.

ARTICOLO 5 - CONTENUTO DEL BUONO

Il buono è strettamente personale, non può essere ceduto ad alcuno. Oltre le generalità del richiedente dovrà contenere:

- la data del trasporto della legna (sempre in giorno feriale)
 - l'ora presunta del trasporto (sempre in ore diurne)
 - la ditta che esegue il trasporto
 - la località da cui si trasporta la legna,
- il luogo dove la legna verrà depositata.

ARTICOLO 6 - TARIFFA

Le tariffe applicate per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee di prodotto. Le tariffe non comprendono il prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco cantiere.

Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale per prodotto reso franco punto di carico presso i singoli cantieri.

ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO

Oltre al pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 6 sono a carico degli acquirenti gli oneri relativi al prelevamento, carico e trasporto della legna venduta franco cantiere con l'espressa dichiarazione, contenuta nel modulo di prenotazione e nella conferma di fornitura esonerando il Comune da ogni e qualunque responsabilità in ordine alle operazioni di cui sopra.

ARTICOLO 8 - TAGLIO IN PROPRIO - PROCEDIMENTO

Particolare procedimento sarà eseguito per il taglio in proprio.

Qualora un cittadino, avente gli stessi requisiti previsti dall'art. 1 individui piante abbattute in conseguenza di eventi meteorologici o fisici, o deperite, può presentare richiesta per ottenere la concessione di una quantità di legna pari ad un massimo di 6 (sei) metri steri.

Entro 5 giorni l'istanza dovrà essere trasmessa al Comando Stazione Forestale, al quale viene demandata la competenza in merito alle modalità del taglio e detta valutazione del valore economico del materiale legnoso.

L'ufficio comunale, acquisita l'autorizzazione dell'ispettorato forestale, informerà il richiedente della valutazione ottenuta. Qualora questa sia ritenuta congrua dal richiedente si procederà al rilascio dell'autorizzazione, in caso contrario l'istanza verrà archiviata.

L'autorizzazione ha validità cinque giorni, trascorsi i quali, salvo motivazioni dovute a causa di forza maggiore, si decade dal beneficio.

Le richieste plurime per la stessa legna verranno decise secondo l'ordine di presentazione(dato dall'acquisizione al protocollo generale).

Tra una richiesta di taglio in proprio e la successiva, fatta salva la possibilità di completare nell'arco dell'anno il quantitativo massimo consentito, dovrà intercorrere un periodo minimo di 12(dodici) mesi.

Chi beneficia del taglio in proprio per un quantitativo superiore a 2(due)metri steri, verrà depennato dalla graduatoria esistente

ARTICOLO 9 - CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

E' possibile concedere a titolo gratuito modesti quantitativi di legna per un massimo di 3 metri steri alle Associazioni senza scopo di lucro, previa compilazione dell'apposita richiesta, necessaria per feste patronali, falò volti alla conservazione delle tradizioni popolari.

ARTICOLO 10 - SANZIONE

Chi contravviene alle disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del TUELL 18/08/2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

ARTICOLO 11 – CONTROLLO

Saranno effettuati controlli a campione sulle richieste prevenute, per la verifica delle dichiarazioni rese.